

	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.	
	<i>Via Mameli, 10 – GROSSETO</i>	
	SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AD UN ACCORDO QUADRO PER	
	LA DURATA DI 36 MESI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
	PROGRAMMATA, VERIFICA E TARATURA DI STRUMENTI DI MISURA	
	E CAMPIONATORI AUTOMATICI A FAVORE DEGLI IMPIANTI	
	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A..	
	AFFIDATO ALL'IMPRESA: xxxxxxxxxx (p.iva: xxxxxxxxxx)	
	Tender 3489 – Rdo 5293. CIG: B2DDCC6C94	
	TRA	
	1) ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. <i>(di seguito denominata anche</i>	
	<i>"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF)</i> , con sede legale in	
	Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese	
	della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio	
	Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in	
	persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17	
	Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò	
	autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;	
	E	
	2) l'Impresa xxxxxxxxxxxxxxxx (di seguito denominata anche	
	"Appaltatore"), con sede legale in xxxxxxxxxxxx n. x xxxxxxxxxxxx, Comune	
	di xxxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del Registro delle	
	Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxxx; in persona del suo Amministratore Unico,	
	Pagina 1 di 23	

- Disciplinare Tecnico – Allegato 1
- Capitolato Speciale d'appalto – Allegato 2
- Elenco Prezzi – Allegato 3
- Duvri – Allegato 4
- Elenco strumenti di misura – Allegato 5
- Schema di contratto
- Offerta economica presentata

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Art. 3 – Durata

Il tempo utile per ultimare le attività comprese nell'affidamento è fissato in 36 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Qualora alla scadenza temporale del contratto quadro non sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui sopra, Acquedotto del Fiora S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà prorogare il termine contrattuale fino a concorrenza del sopra indicato importo.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione.

Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente
dalla Stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se
risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al
cinque/00 per cento dell'importo del prezzo unitario offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara. In tal caso si procederà a riconoscere, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento
e comunque in misura pari all'ottanta/00 per cento di detta eccedenza.

Art. 5 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni

L'impresa con prot AdF n. xxxx del xxxxx ha presentato Fideiussione assicurativa n. xxxxxxxxxx , rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx, Agenzia di xxxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.
--

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € **XXXX** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità
civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei
lavori. Tale polizza n. xxxxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxxxxxxxxx., Agenzia
di xxxxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di €
500.000,00.

Art. 6 – Subappalto

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Dlgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al successivo articolo – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

Art. 7 – Obblighi Appaltatore

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica,

	riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o	
	di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.	
	L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e	
	formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le	
	Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o	
	dal DL.	
	L'Impresa Appaltatrice si obbliga:	
	a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al	
	proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e	
	previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;	
	b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei	
	lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.	
	Art. 8 – Penali	
	Si rinvia integralmente al CSA.	
	Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore	
	Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la	
	Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con	
	assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci)	
	giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni	
	impartite dalla Committente.	
	Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto,	
	la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.	
	Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il	
	giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora	
	Pagina 9 di 23	

l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 10 - Risoluzione automatica del contratto

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

	3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;	
	4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94-95 del Codice dei Contratti Pubblici;	
	5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.	
	6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;	
	7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;	
	8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;	
	9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;	
	10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
	11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
	12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
	13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	

	14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
	15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;	
	16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;	
	17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
	18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
	19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
	20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
	21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	
	22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	
	23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.	
	24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.	
	25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	Pagina 12 di 23	

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e

cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di

prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

	Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.	
	Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF .	
	Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.	
	In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it	
	Art. 14 – Applicazione e previsione della normativa di cui al	
	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:	
	1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	Pagina 19 di 23	

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

	Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.	
	Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari	
	L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.	
	L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.	
	L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Pagina 22 di 23	

	Art. 16 – Foro competente	
	Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all’Autorità	
	Giudiziaria competente per territorio e materia.	
	Art. 17 - Norme di Rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al	
	Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si	
	rinvia a quanto previsto dalla Lettera d’Invito e dalle norme del Codice degli	
	Appalti che disciplinano i Settori Speciali.	
	Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le	
	prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso	
	di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli	
	artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.	
	Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente <i>L’Amministratore</i>	
	<i>Delegato</i> (Piero Ferrari)	
	Per L’Impresa xxxxxxxxxx Firmato digitalmente <i>Il Rappresentante Legale</i>	
	(xxxxxxxxxxx)	
	Pagina 23 di 23	